

Trib. Milano, sez. IX civ., sentenza 10 ottobre 2012 (Pres., est. Servetti)

**DIVORZIO CD. CONGIUNTO – REVOCA DEL CONSENSO DA PARTE DI UNO DEI CONIUGI – AMMISSIBILITÀ – SUSSISTE – CONSEGUENZE – IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO (ART. 4 L. 898/1970)**

Nell'ambito della procedura volta a conseguire sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto delle parti è da stimarsi ammissibile la revoca del consenso, già in precedenza dalla parte prestato, sino alla sottoscrizione del relativo verbale di udienza, non essendo configurabile nell'originaria sottoscrizione degli accordi un'ipotesi di precisazione delle conclusioni in senso tecnico (con tutte le connesse preclusioni), propria della sola procedura contenziosa ordinaria. In particolare, deve condividersi l'opinione secondo la quale "presupposto" perché il giudice adito esamini la domanda di divorzio con il rito camerale è – come recita la norma stessa – che si sia in presenza di una "domanda congiunta" (sia essa tale già in origine o lo sia diventata nel corso del procedimento, mediante un accordo in tal senso raggiunto), sì che è consequenziale ritenere che tale domanda deve essere *congiunta* sia al momento in cui è depositata in cancelleria (o altrimenti formalizzata) sia in quello, successivo, in cui è portata alla diretta cognizione del giudice (e cioè in occasione della comparizione dei coniugi innanzi al collegio, restando per contro irrilevante la volontà di revocare il già prestato consenso all'istanza di divorzio manifestata da uno dei coniugi dopo l'udienza, allorché il giudice ha trattenuto la causa in decisione). In caso di revoca del consenso originariamente presto al divorzio cd. congiunto, non è, però, possibile procedere ad una nuova "riconversione" del rito, quanto a dire ricondurre il procedimento da camerale a contenzioso al fine di dare impulso al procedimento secondo le forme proprie del rito ordinario cosicché ne consegue che deve essere dichiarata l'improcedibilità del ricorso, con condanna alle spese della parte che ha revocato il consenso se ciò è avvenuto in difetto di giustificato motivo.

Sciogliendo la riserva assunta all'esito dell'udienza tenutasi in data 10 ottobre 2012 in camera di consiglio;

*dato atto* delle deduzioni difensive e delle richieste formulate a verbale;

*premesse*, in fatto, che il procedimento in esame, promosso con ricorso depositato il 15.07.2011 da **R** nei confronti della moglie separata **G**, dopo la celebrazione dell'udienza presidenziale tenutasi in data 17 gennaio 2012 e l'emissione del contestuale decreto presidenziale che dava impulso alla successiva fase innanzi al designato giudice istruttore ha visto in data 25 maggio 2012 il deposito da parte dei rispettivi difensori dei coniugi di "istanza di divorzio congiunto e conversione del rito";

*premesse* che in conseguenza di tale univoco nuovo ricorso, contenente le dettagliate condizioni dell'accordo che avrebbero dovuto costituire il contenuto delle statuizioni dell'emananda sentenza dichiarativa dello scioglimento del matrimonio *inter partes*, il G.I. ha ordinato la conversione del rito da contenzioso a camerale e fissato per l'espletamento

dei conseguenti incombenti l'udienza collegiale dell'11 luglio 2012;

*premesse* che in tale data non è comparsa la G, a causa di riferiti problemi lavorativi, sì che dell'udienza è stato disposto differimento al 19 settembre 2012, prima successiva udienza utile;

*premesse* che neppure in tale occasione la predetta è comparsa e il di lei difensore ha chiesto ulteriore differimento, adducendo nuovi problemi lavorativi;

*rilevato* che ancora all'odierna udienza del 10 ottobre la ricorrente G non si è presentata, sì che la controparte ha chiesto comunque procedersi all'emanazione della sentenza o, se del caso, alla prosecuzione del giudizio nelle originarie forme contenziose, per non vedere pregiudicato il proprio diritto alla tempestiva acquisizione dello stato libero e non subire un aggravio di spese per ragioni a sé affatto imputabili;

*ritenuto* che, pertanto, dopo la descritta pluralità di rinvii dell'udienza collegiale deve ragionevolmente intendersi che la G abbia revocato il consenso in precedenza prestato ai fini della concordata definizione della controversia, senza peraltro neppure addurre le relative ragioni giustificative;

*ritenuto* che nell'ambito della procedura volta a conseguire sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili o dello scioglimento del matrimonio su ricorso congiunto delle parti è da stimarsi ammissibile la revoca del consenso, già in precedenza dalla parte prestato, sino alla sottoscrizione del relativo verbale di udienza, non essendo configurabile nell'originaria sottoscrizione degli accordi un'ipotesi di precisazione delle conclusioni in senso tecnico (con tutte le connesse preclusioni), propria della sola procedura contenziosa ordinaria;

*ritenuto*, infatti, che deve condividersi l'opinione secondo la quale "presupposto" perché il giudice adito esamini la domanda di divorzio con il rito camerale è – come recita la norma stessa – che si sia in presenza di una "domanda congiunta" (sia essa tale già in origine o lo sia diventata nel corso del procedimento, mediante un accordo in tal senso raggiunto), sì che è consequenziale ritenere che tale domanda deve essere *congiunta* sia al momento in cui è depositata in cancelleria (o altrimenti formalizzata) sia in quello, successivo, in cui è portata alla diretta cognizione del giudice (e cioè in occasione della comparizione dei coniugi innanzi al collegio, restando per contro irrilevante la volontà di revocare il già prestato consenso all'istanza di divorzio manifestata da uno dei coniugi dopo l'udienza, allorché il giudice ha trattenuto la causa in decisione);

*ritenuto* pienamente condivisibile detto assunto, fatto proprio da larga parte della giurisprudenza di merito (cfr. *ex plurimis* C.A. Bari, 10 ottobre 1996, Trib. Napoli, 19 gennaio 1989), quantunque sia noto a questo Collegio l'orientamento espresso in Cass. n. 6664 dell'8 luglio 1998 (e ripreso in Cass. n. 8010/2004) in ragione del quale l'inammissibilità della revoca del consenso deriverebbe "dalla natura di accordo negoziale e processuale da attribuirsi alla domanda congiunta", sicché non sarebbe efficace una rinuncia unilaterale posto che a una domanda congiunta non possono che "rinunciare congiuntamente soltanto entrambe le parti" e non può essere ritenuta ammissibile una revocabilità *ad nutum*, frutto di un immotivato "pentimento" (cfr. in questi esatti termini la sentenza citata);

*ritenuto*, tuttavia, che sembra preferibile la prima delle riferite opzioni interpretative, atteso che il "divorzio" è l'effetto della pronuncia del giudice che deve verificare la ricorrenza delle condizioni di legge e se si è – come nella specie – di fronte a diritti indisponibili, è

evidente come non possa dubitarsi che eventuali accordi conclusi prima della sentenza non solo non sono suscettibili di esecuzione coattiva ma, anche, che ciascuno dei coniugi può revocare il proprio consenso già prestato al riguardo;

*ritenuto* che non è, del resto, possibile procedere ad una nuova “riconversione” del rito, quanto a dire ricondurre il procedimento da camerale a contenzioso al fine di dare impulso al procedimento secondo le forme proprie del rito ordinario;

*ritenuto*, infatti, che il legislatore ha in via espressa previsto una siffatta residuale possibilità all’art. 4, comma 16 ultima parte, allorquando il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli siano in contrasto con gli interessi degli stessi, il che lascia intendere la chiara volontà legislativa di escludere qualsiasi possibilità di procedere a mente del precedente comma 8 per cause e/o ragioni di differente natura;

*ritenuto* che, pertanto, non potrà che in questa sede dichiararsi l’improcedibilità del ricorso, divenuto univocamente “congiunto” in forza dell’istanza in via innovativa depositata il 25 maggio 2012, essendo venuto meno il necessario presupposto del concorde consenso di entrambe le parti alla trattazione e decisione della controversia nelle forme del rito camerale;

*ritenuto* che, peraltro, detta unilaterale revoca dell’originariamente prestato consenso da parte della G non risulta giustificata da insorti gravi motivi suscettibili di obiettivo apprezzamento, di guisa che non potrà non considerarsi come detto comportamento processuale abbia prodotto per il ricorrente (ancora oggi dichiaratosi disponibile a confermare le condizioni in precedenza concordate) l’assunzione di spese di difesa affatto funzionali al conseguimento del risultato propostosi;

*ritenuto* che, pertanto, dovrà la predetta parte essere qui condannata alla rifusione di queste ultime, liquidate d’ufficio in complessivi € 1.200,00=, oltre a € 93,00= per esborsi nonché ad accessori nella percentuale di legge,

P. T. M.

Il Tribunale,

dichiara improcedibile il ricorso di cui è causa;

condanna G Dominique Louise a rifondere il ricorrente R delle spese processuali sostenute, liquidate in € 1.200,00= per compensi e € 93,00= per esborsi, oltre ad accessori da calcolarsi nella percentuale di legge.

Così deciso in Milano, addì 10 ottobre 2012.

Si comunicati.

Il Presidente est.  
dr. G. Servetti